

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 314-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere)
del Senato della Repubblica nella seduta del 26 maggio 1965*

*modificato dalla 10ª Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, Poste e
telecomunicazioni, Marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del
20 aprile 1966 (V. Stampato n. 2413)*

presentato dal Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

(CORBELLINI)

di concerto col Ministro dei Lavori Pubblici

(SULLO)

e col Ministro di Grazia e Giustizia

(BOSCO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 aprile 1966*

Trasporto di persone sugli autoveicoli

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Chiunque circoli con una autovettura, anche se adibita ad uso promiscuo, che trasporti un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione è punito con l'ammenda da lire 25.000 a lire

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Chiunque circoli con una autovettura, anche se adibita ad uso promiscuo, che trasporti un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione o indicato nel decreto del Ministro dei tra-

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

100.000. Non entrano in tale computo i ragazzi di età inferiore a 10 anni purchè in numero non superiore a due.

Il Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della MCTC) stabilirà con proprio decreto il numero massimo delle persone trasportabili da ogni classe e tipo di autoveicolo. Tale numero massimo deve essere indicato nella carta di circolazione.

Art. 2.

Qualora la contravvenzione di cui al precedente articolo sia commessa adibendo abusivamente il veicolo ad uso pubblico per trasporto di persone in servizio di linea non è ammessa l'oblazione. L'Ispettorato della motorizzazione civile, avvenuta la contestazione della contravvenzione, dispone la sospensione della efficacia della carta di circolazione relativa al veicolo con il quale la contravvenzione è stata commessa, per un periodo da 15 giorni a tre mesi.

Nel caso di proscioglimento in istruttoria o di assoluzione l'autorità giudiziaria dà comunicazione della sentenza all'Ispettorato della motorizzazione civile, il quale revoca la disposta sospensione della efficacia della carta di circolazione.

Art. 3.

Per l'accertamento delle violazioni delle norme previste dalla presente legge, per la contestazione delle medesime, per la notificazione dei relativi accertamenti, per l'obla-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

sporti e dell'aviazione civile di cui al comma seguente, è punito con l'ammenda da lire 25.000 a lire 100.000. È consentito il trasporto in soprannumero di 2 ragazzi di età inferiore agli anni 10.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile stabilirà con proprio decreto il numero massimo di persone trasportabili sugli autoveicoli già immatricolati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge; per gli autoveicoli successivamente immatricolati, esso verrà determinato in sede di omologazione e di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e dovrà risultare dalla carta di circolazione.

Tali disposizioni si applicano anche agli autoveicoli destinati al trasporto non contemporaneo di persone e di cose.

Art. 2.

Qualora la contravvenzione di cui al precedente articolo sia commessa adibendo abusivamente il veicolo ad uso di noleggio con conducente o ad uso pubblico per trasporto di persone non è ammessa l'oblazione. Lo Ispettorato della motorizzazione civile, avvenuta la contestazione della contravvenzione, dispone la sospensione della efficacia della carta di circolazione relativa al veicolo con il quale la contravvenzione è stata commessa, per un periodo da 15 giorni a tre mesi.

Identico.

Art. 3.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

zione, quando è ammessa, e per la devoluzione del provento delle oblazioni e delle condanne si osservano, in quanto applicabili, le norme del titolo IX del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

Identico.